

N. 01003/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01755/2004 REG.RIC.
N. 01894/2004 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1755 del 2004, proposto da:

Luisotto Vittorio, rappresentato e difeso dagli avv. Paolo Chiarelli e Antonio Cimino, con domicilio presso la segreteria del T.A.R. ai sensi dell'art. 25 c.p.a.;

contro

Regione Veneto in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio;

Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Tito Munari e Francesco Zanlucchi, con domicilio eletto presso l'Avvocatura Regionale in Venezia, Cannaregio n. 23;

sul ricorso numero di registro generale 1894 del 2004, proposto da:
Luisotto Vittorio, rappresentato e difeso dagli avv. Paolo Chiarelli,
Antonio Cimino, con domicilio presso la segreteria del T.A.R. ai sensi
dell'art. 25 c.p.a.;

contro

Regione Veneto in persona del Presidente pro tempore non costituita in
giudizio;

Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura, in persona del Direttore
pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Tito Munari e Francesco
Zanlucchi, con domicilio eletto presso l'Avvocatura Regionale in
Venezia, Cannaregio n. 23;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 1755 del 2004:

della comunicazione AVEPA n. 46850699755 avente ad oggetto
“Regime comunitario quote latte - comunicazione quantitativi di
riferimento individuali - periodo 2003/2004”..

quanto al ricorso n. 1894 del 2004:

della comunicazione AVEPA n. 46850699755 avente ad oggetto
“Regime comunitario quote latte - comunicazione quantitativi di
riferimento individuali - periodo 2004/2005”.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia Veneta Per i
Pagamenti in Agricoltura (Pd) e di Agenzia Veneta Per i Pagamenti in
Agricoltura (Pd);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2014 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Con i ricorsi di cui in epigrafe il ricorrente impugna, in qualità di produttore di latte vaccino, le comunicazioni regionali relative ai quantitativi individuali di riferimento per le campagne lattiero - casearie del 2003/2004 (R.G. 1755/04) e 2004/2005 (R.G. 1894/04) calcolati in base alle disposizioni delle leggi n. 5/1998, n. 118/1999 e n. 79/2000, come recepite dalle D.G.R.V. n. 424/2000 e 1784/2000.

Preliminarmente occorre provvedere alla riunione dei ricorsi nn. 1755 e 1894 del 2004, strettamente connessi in quanto aventi ad oggetto provvedimenti costituenti lo sviluppo di un medesimo iter procedimentale.

Sempre in via preliminare si osserva che la presente sentenza viene redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 74 c.p.a., essendo la materia delle quote latte in esame coperta da copiosa giurisprudenza anche di questo T.A.R. .

In particolare, tra le tantissime sentenze in materia, quanto all'inquadramento generale della vicenda ed alle specifiche questioni di merito dedotte con i ricorsi odierni si rimanda alle sentenze di questa sezione nn. 1340 e 1341 del 2010, pronunciate su ricorsi analoghi proposti dallo stesso Luisotto Vittorio e con le quali si è argomentato approfonditamente circa l'infondatezza dei motivi dedotti.

Per di più nel caso oggi in esame si ravvisa, preliminarmente, la manifesta inammissibilità dei ricorsi, come rilevato dalla difesa dell'Avepa.

Ed infatti i provvedimenti impugnati provengono dalla Regione Veneto che legittimamente ha posto a fondamento delle proprie determinazioni i dati provenienti dalle banche dati di AIMA, secondo un procedimento prefissato dalla legge. In particolare, ogni impresa ha, in base alla produzione storica ex art.2 L. n.468/92, una quota assegnata (QRI) che le viene comunicata annualmente anche se non modificata, quale risultante in base ai dati in possesso dell'AIMA e dell'archivio informatico trasmesso da quest'ultima alla Regione Veneto. Dunque, la quota originariamente determinata e assegnata, fatte salve le comunicazioni comunitarie aggiuntive, può variare solo a fronte di specifici eventi provocati dallo stesso produttore (es. affitto o compravendita di QRI, mobilità temporanea o definitiva, mutamenti di conduzione ed altri fatti giuridici incidenti sulla gestione dell'azienda).

Assume quindi rilievo, come atto presupposto, nel caso in esame, l'originaria assegnazione di quota al Luisotto, che nel caso di specie è stata impugnata al T.A.R. del Lazio con ricorso n. 6615/2000, respinto con sentenza n. 2148/2013 divenuta definitiva.

Ne deriva l'incontestabilità della determinazione del QRI posta a fondamento delle assegnazioni di quota impugate con i ricorsi in esame.

Pertanto, considerato che il ricorrente non deduce vizi propri delle comunicazioni impugate, ma solo illegittimità derivate, i ricorsi devono essere giudicati inammissibili per carenza d'interesse.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li riunisce e li dichiara inammissibili;

condanna il ricorrente a rimborsare le spese di lite all'Avepa, che si liquidano in complessivi € 8.000,00 oltre oneri accessori.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Alessandra Farina, Consigliere

Nicola Fenicia, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/07/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)